Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 febbraio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 1° dicembre 1956 registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1957 registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 8

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

SALMOIRAGHI Angelo, aviere scelto motorista: « Motorista di velivolo da trasporto si offriva volontario per l'esecuzione di una missione di guerra su percorso particolarmente infido. Attaccato il velivolo da una formazione di caccia nemica nell'aspro impari combattimento dava esempio di fermezza e di iniziativa prendendo il posto del secondo pilota ferito e coadiuvava il capo equipaggio nella condotta del velivolo e dell'opera di spegnimento di un incendio che l'offesa nemica aveva determinato ».

Cielo del Mediterraneo centrale, 12 settembre 1942-22 novembre 1942.

(689)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazione

Decreto Presidenziale 9 novembre 1956 registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1957 registro Esercito n. 2, foglio n. 243

SABIDUSSI Gastone fu Italico, da Trieste, classe 1893, distretto Udine, ex caposquadra disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale. — Gli è ripristinata, ai sensi della legge 6 marzo 1953, n. 178, a decorrere dalla data del presente decreto, la medaglia di bronzo al valor militare concessagli con regio decreto 13 dicembre 1934 e revocatagli per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535.

(716)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1956, n. 1604.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551, 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865; 24 agosto 1954, n. 987; 14 settembre 1954, numero 1056; 29 ottobre 1954, n. 1458; 29 ottobre 1954, n. 1465; 4 febbraio 1955, n. 71; 16 febbraio 1955, n. 220; 2 agosto 1955, n. 897; 20 settembre 1955, n. 939; 30 gennaio 1956, n. 163 e 28 giugno 1956, n. 892;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73:

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « storia contemporanea ».

Art. 69. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di « filosofia della scienza » e « filosofia della storia ».

Art. 171 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di « alpicoltura e selvicoltura » e « economia dei mercati agricoli ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. 1605.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, numero 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo Provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354; 19 luglio 1955, n. 762; 31 agosto 1955, n. 913; 20 settembre 1955, n. 938; 20 giugno 1956, n. 727 e 11 settembre 1956, n. 1155;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « statistica sanitaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1606.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro in data 11 luglio 1955 e del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza in data 8 agosto 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, è incorporato nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1607.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con il regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108; 21 ottobre 1940, n. 1590, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. — E' istituito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, un corso di perfezionamento in economia aziendale, per la formazione dei quadri direttivi di azienda. Il corso è diretto dal direttore dell'Istituto di economia aziendale, è biennale e comprende le seguenti materie:

Primo anno:

a) *Materie obbligatorie*:
Tecnica delle rilevazioni contabili;
Tecnica delle operazioni bancarie;
I costi di produzione e di distribuzione;
I finanziamenti delle imprese industriali;
Le variazioni monetarie;
Tecnica delle ricerche di mercato;
Tecnica del commercio e dei regolamenti internazionali;
Le relazioni umane nelle aziende;
Tecnologia industriale.

b) *Materie facoltative*:
Il mercato finanziario italiano;
Tecnica della pubblicità.

Secondo anno:

a) *Materie obbligatorie*:
Organizzazione aziendale;
Economie delle aziende industriali e commerciali;
Economia delle aziende di credito;
Il sistema dei prezzi;
Le responsabilità penali delle aziende;
Legislazione del lavoro e tecnica sindacale;
I bilanci delle imprese.

b) *Materie facoltative*:
Economia delle imprese pubbliche;
Organizzazione economica internazionale;
Tecnica tributaria.

Sono ammessi al primo corso soltanto laureati in: « Economia e commercio »; « giurisprudenza »; « scienze politiche »; « ingegneria »; « chimica industriale »; « chimica pura »; « agraria ».

Sono ammessi al secondo corso gli iscritti che abbiano superato almeno quattro esami del 1° corso a loro scelta.

Gli iscritti laureati in ingegneria, chimica pura, chimica industriale e agraria sono esonerati dagli esami di tecnologia industriale.

Gli iscritti laureati in economia e commercio sono esonerati dai seguenti esami:

a) *Primo anno*:
Tecnica delle rilevazioni contabili;
Tecnica delle operazioni bancarie.

b) *Secondo anno*:
Economia delle aziende industriali e commerciali.

Art. 46. — Sono ammessi agli esami soltanto gli iscritti che abbiano regolarmente frequentato le lezioni.

Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma saranno formate dagli stessi professori, incaricati dello svolgimento dei corsi e presieduti dal direttore del corso.

Art. 47. — Alla fine del corso viene rilasciato un diploma agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami delle materie obbligatorie (salvo le eccezioni sopra accennate), nonchè almeno due esami a loro scelta delle materie facoltative.

Art. 48. — La tassa di frequenza verrà fissata dal Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun anno accademico, sentito il Consiglio della Facoltà di economia e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1956, n. 1608.

Programma degli esami di ammissione alla scuola media per l'anno scolastico 1956-57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola elementare e materna, comprendente in allegato il programma per gli esami di ammissione agli « Istituti medi inferiori »;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, con il quale sono stati approvati i nuovi programmi didattici per la scuola primaria;

Tenuto conto che con l'anno scolastico 1956-57 i programmi stessi sono andati in vigore per l'intero quinquennio;

Considerato che gli alunni aventi titolo a partecipare agli esami di ammissione alla scuola media hanno svolto soltanto parzialmente i detti nuovi programmi di studio;

Riconosciuta, quindi, l'opportunità di dettare norme in materia, limitatamente all'anno scolastico 1956-57;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

I programmi per gli esami di ammissione agli « Istituti medi inferiori » compresi in allegato nel decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, sono confermati per l'anno scolastico 1956-57, tranne che per la parte riguardante la prova orale d'italiano, che viene sostituita con la seguente:

« 1. Dizione (o per i testi non studiati a memoria, lettura) e spiegazione di una poesia o di un brano di prosa di valore artistico, scelti tra quelli presentati dal candidato (complessivamente non meno di dieci, dei quali cinque a memoria).

2. Lettura ed esposizione di un brano di prosa narrativa a senso compiuto.

3. Pratico riconoscimento delle parti del discorso nel brano letto di cui al n. 2 ».

L'avvertenza premessa ai programmi del 1945 per gli esami di ammissione viene sostituita dalla seguente:

« Va tenuto il massimo conto del fatto che gli esami di ammissione alla scuola media, pur dovendo tener presenti le caratteristiche e le finalità proprie della scuola media stessa, costituiscono la prima prova esterna alla quale i fanciulli sono chiamati, sicchè è auspicabile che gli esami si svolgano come in un'atmosfera familiare che non intimidisca i giovanissimi candidati, ma tenga conto del loro particolare stato d'animo.

In questo stesso ordine di idee si eviterà naturalmente ogni eccessivo sforzo mnemonico ed ogni complicazione, restando sempre nel campo pratico della esperienza viva del candidato.

In particolare, per quanto riguarda la prova di dettato, si raccomanda di procedere lentamente, dettando non più di tre o quattro parole per volta, in forma chiara e con la menzione esplicita dei segni d'interpunzione. Sarà invece il saggio di composizione quello che rivelerà se il candidato sa impiegare correttamente i segni di interpunzione nel proprio elaborato.

Sarà opportuno che, come è ormai consuetudine, la dettatura venga eseguita dal maestro elementare membro della Commissione.

Con la prova scritta d'italiano il candidato dovrà dimostrare di essere in grado di dare ordine alle proprie idee e di esprimerle correttamente.

Le poesie non dovranno essere lunghe; e così i brani di prosa; importante è che il candidato dimostri, nella dizione o nella lettura di averne intelligentemente penetrato il senso.

Nell'esposizione del brano letto di cui al n. 2 il candidato dovrà esprimersi correttamente e con chiarezza.

Si eviterà d'interrompere la lettura e l'esposizione del candidato con domande rivolte ad accertamenti grammaticali, che rientrano nella successiva fase della prova d'italiano.

Il pratico riconoscimento delle parti del discorso nel brano letto, ossia nel vivo della lingua, non sia complicato dalla richiesta di regole, definizioni e artificiosi esercizi di analisi grammaticale.

Nei riguardi della storia e della geografia si raccomanda di ridurre al minimo la parte strettamente mnemonica.

Per le prove di aritmetica e geometria si raccomanda di evitare ogni complicazione nella formulazione del problema, che dovrà naturalmente aderire in modo particolare alla pratica quotidiana.

Nella prova orale ci si dovrà accertare, alla lavagna, dell'effettivo sicuro possesso della tecnica delle quattro operazioni, evitando tuttavia casi particolarmente complicati di rara applicazione.

Ogni astruseria dovrà essere pure evitata negli esercizi di riduzione sul sistema metrico decimale, limitando gli esercizi stessi ai casi effettivamente rispondenti alle esigenze pratiche. Andrà poi evitata, naturalmente, ogni enunciazione mnemonica di regole di calcolo o di misura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1956.

Costituzione del « Comitato interministeriale per la protezione civile ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di addivenire alla costituzione di un « Comitato interministeriale per la protezione civile » al quale demandare il compito di coordinare e dare forma unitaria agli interventi che le singole Amministrazioni dello Stato sono istituzionalmente chiamate ad effettuare in materia di protezione civile;

Ritenuta altresì la opportunità di affidare la presidenza di tale Comitato al Ministro per l'interno;

Viste le designazioni pervenute dai singoli Ministeri interessati al riguardo;

Decreta:

Per il triennio 1957-59 è costituito, sotto la presidenza del Ministro per l'interno, il Comitato interministeriale per la protezione civile, del quale sono chiamati a far parte, in qualità di membri effettivi e supplenti, i funzionari appresso indicati, designati dalle rispettive Amministrazioni:

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

De Magistris dott. Casimiro, prefetto capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro effettivo;

Bossa dott. Argante, vice prefetto, vice capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro supplente.

Per il Ministero degli affari esteri:

Ministro plenipotenziario Straneo dott. Carlo Alberto, direttore generale aggiunto affari politici, effettivo;

primo segretario Pansa-Cedronio dott. Paolo, capo ufficio NATO, Direzione generale affari politici, supplente.

Per il Ministero di grazia e giustizia:

consigliere di Corte d'appello Marmo prof. Luigi, effettivo;

consigliere di Corte d'appello Mirabelli prof. Giuseppe, supplente.

Per il Ministero del tesoro:

Garofalo dott. Raffaele, direttore generale Affari generali e personale, effettivo;

Rizza dott. Giambattista, ispettore generale, supplente.

Per il Ministero della difesa:

generale di Corpo d'armata Fornara Domingo, ammiraglio di Divisione Bartalesi Mario, generale di D. A. Remondino Aldo, effettivi;

generale di Brigata Vedovato Guido, contram. Gasparini Luigi, generale di B. A. Micciani Amedeo, supplenti.

Per il Ministero dei lavori pubblici:

Montarsolo dott. Mario, ispettore generale, effettivo;

Arcà dott. Rocco, direttore capo divisione, supplente.

Per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Gigante dott Luigi, ispettore generale gabinetto on. Ministro, effettivo;

Cardillo dott. Mario, direttore capo divisione Direzione generale affari generali e personale, supplente.

Per il Ministero dell'industria e del commercio:

Urciuoli dott. Carlo, direttore generale produzione industriale, effettivo;

Silvestri Amari dott. Aldo, direttore generale Affari generali, supplente.

Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale occupazione e addestramento profess., effettivo;

Manduzio dott. Renato, ispettore generale del lavoro, supplente.

Per il Ministero della marina mercantile:

Mosti dott. Giuseppe, direttore generale lavoro marittimo portuali e porti, effettivo;

Vaudano dott. Francesco, ispettore generale, supplente.

Per il Ministero dei trasporti:

Santoni Rugiu dott. Giuseppe, capo servizio delle Ferrovie dello Stato, effettivo;

Cossu dott. ing. Ciro, ispettore capo superiore Ferrovie dello Stato, supplente.

Per il Ministero delle poste e telecomunicazioni:

Lensi ing. dott. Ernesto, ispettore generale tecnico con funzioni di capo servizio, effettivo,

Bigi ing. dott. Augusto, ispettore superiore tecnico, supplente.

Per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità:

Bilancia dott. Francesco, prefetto, segretario generale, effettivo;

Falaschi prof. Vittorio, ispettore generale medico, supplente.

Sono inoltre chiamati a far parte di detto Comitato:

l'on. prof. Edoardo Martino, segretario del Consiglio supremo difesa;

il prof. Francesco Giordani, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

l'on. sen. prof Basilio Focaccia, presidente del Comitato nazionale per le ricerche nucleari;

l'on. prof. Mario Longhena, presidente della Croce Rossa Italiana;

il prefetto dott. Giovanni Carcaterra, direttore generale della P S.;

il prefetto dott Luigi Pianese, direttore generale dei Servizi antincendi:

il prefetto dott. Francesco Diana, direttore generale dell'Assistenza pubblica.

l'ing. dott. Osvaldo Piermarini, ispettore capo del Corpo vigili del fuoco.

Il vice prefetto dott. Otello de Gennaro disimpegnerà le funzioni di segretario.

E' data facoltà al Ministro per l'interno di chiamare a partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti di altre Amministrazioni od anche singole persone particolarmente qualificate, quando la natura dell'argomento in trattazione dovesse consigliarne la opportunità.

Il Comitato potrà articolarsi in sezioni ed istituire, per lo studio di determinate materie, gruppi di lavoro a composizione variabile avvalendosi anche di elementi non facenti parte del Comitato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

(816)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1956.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del 7° Congresso internazionale astronautico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1119, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del 7° Congresso internazionale astronautico;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo del 7° Congresso internazionale astronautico, emesso nel valore di L. 25, è stampato in rotocalco, nel colore bleu nero acciaio, su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana, in chiaro, è costituita da piccole stelle a cinque punte intercalate e disposte su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta, racchiusa nel formato rettangolare del francobollo, riproduce in basso a sinistra il globo terrestre su fondo chiaro sfumato; a destra due satelliti che girano intorno alla terra tracciando un'ellisse chiara nello spazio; in alto del francobollo vi è la leggenda in carattere bastoncino chiaro su fondo sfumato « Congresso Astronautico Internazionale »; sempre in alto a sinistra, vi è l'annuale « 1956 », a destra la leggenda « Roma »; nell'angolo in basso a sinistra vi è il valore del francobollo in carattere bastoncino chiaro « lire 25 », dal centro a destra la leggenda « Poste Italiane ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido, agli effetti postali, a tutto il 31 dicembre 1957 e verrà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1957
Registro n. 4 ufficio riscontro Poste, foglio n. 365. — FAGGIANI

(817)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1956.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Amedeo Avogadro, nel centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1118, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Amedeo Avogadro, nel centenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Amedeo Avogadro, nel centenario della morte, emesso nel valore di L. 25, è stampato in rotocalco, nel colore nero violaceo, su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta, racchiusa in una cornicetta lineare rettangolare, su fondo a mezza tinta, spicca a sinistra l'effige del grande fisico vista di tre quarti a mezzo busto; sempre a sinistra, in posizione centrale, tra l'effige e la cornice, vi sono le date commemorative « 1856-1956 » in carattere bastoncino pieno; il basso, sul busto, vi è la leggenda in carattere bastoncino chiaro « Amedeo Avogadro »; a destra in carattere garamondo corsivo, a firma autografa del grande fisico, è riprodotta la seguente formula: « Volumi eguali di gas nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione contengono lo stesso numero di molecole » « Amedeo Avogadro ».

In basso, in un rettangolino a fondo pieno, vi è la leggenda ed il valore del francobollo in carattere stampatello chiaro « Poste Italiane L. 25 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1957 e verrà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1957
Registro n. 4 ufficio riscontro Poste, foglio n. 379. — FAGGIANI

(819)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1956.

Emissione di tre francobolli speciali per pacchi da L. 40, 150 e 400.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere tre francobolli speciali per pacchi del valore rispettivamente di lire 40, 150, 400;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'emissione di tre francobolli speciali per pacchi da lire 40, 150 e 400, le cui caratteristiche tecniche saranno precisate con successivo decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1957
Registro n. 4 ufficio riscontro Poste, foglio n. 363. — FAGGIANI

(820)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara n. 23091, in data 7 settembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Giovene Mario, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione degli industriali), con il dott. De Sensi Franco della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovene Mario è sostituito con il dott. De Sensi Franco, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(623)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1957.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union »:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 21 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(815)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 5 novembre 1956.

Controllo di Stato dell'insulina destinata al trattamento del diabete mellito.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 180 e 182 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativi al controllo preventivo obbligatorio della produzione, a scopo di vendita, dei prodotti biologici;

Veduto l'art. 181, relativo al controllo dei prodotti fabbricati all'estero;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nell'adunanza del 16 dicembre 1955 ha espresso parere che, oltre a saltuari controlli sull'insulina esistente in commercio, dopo quello di Stato per accertarne la stabilità, debba essere sottoposta a controllo preventivo obbligatorio di attività l'insulina destinata al trattamento del diabete mellito, sia essa ad azione immediata che ritardata;

Ritenuto che, per l'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, la spesa per il controllo è a carico dei produttori;

Veduti i regolamenti 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Visto l'art. 162 e seguenti del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

L'insulina nelle sue varie forme farmaceutiche, destinata al trattamento del diabete mellito, è sottoposta al controllo preventivo di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie e degli articoli 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Le ditte produttrici nazionali, prima di porre in commercio una qualsiasi partita dei prodotti indicati nel precedente art. 1 di cui abbiano già ottenuta la registrazione a norma dell'art. 162 del citato testo unico, dovranno rivolgere all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica istanza diretta ad ottenere l'esecuzione del controllo preventivo di Stato da parte dell'Istituto superiore di sanità.

In detta istanza, redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà essere precisato il nome della ditta produttrice, del direttore tecnico e del prodotto con relativa composizione quali-quantitativa, il numero della serie, il numero delle confezioni comprese nella partita e la data di fabbricazione e di scadenza della partita stessa sottoposta a controllo.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di controllo della serie firmato dal direttore tecnico della ditta produttrice, la quietanza comprovante l'avvenuto versamento nella Tesoreria provinciale a disposizione del predetto Istituto della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo determinata in lire 30.000 per ciascuna serie, salva ed impregiudicata la facoltà dell'Istituto superiore di sanità di richiedere somme maggiori quando per particolari circostanze il controllo importi spese superiori a quella suindicata.

L'istanza anzidetta, così corredata, dovrà essere presentata al prefetto della Provincia.

Art. 3.

Il prefetto dispone il prelevamento dei campioni che sarà eseguito dal medico provinciale nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, ed invia quindi l'istanza, i campioni del prodotto finito ed il relativo certificato di controllo eseguito dalla ditta, all'Istituto superiore di sanità, dandone contemporanea notizia all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ove il risultato del controllo sia stato favorevole, autorizza la vendita della partita dandone comunicazione alla prefettura competente e richiederà l'apposizione sulle etichette, che debbono recare tutte le indicazioni prescritte dall'art. 6 del regolamento predetto e dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, della dicitura: « Controllo di Stato n. ». Tale numero dovrà corrispondere al numero del certificato di controllo rilasciato dall'Istituto superiore di sanità per la partita, lotto o serie sottoposta a controllo.

Art. 4.

Il controllo preventivo obbligatorio è esteso alle partite dei prodotti di cui all'art. 1 fabbricati all'estero, ove risulti che nei Paesi d'origine non venga eseguito il controllo di Stato partita per partita oppure quando i prodotti stessi non risultino controllati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali e comunque non risultino accompagnati con documenti di controllo ritenuti validi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 5.

Le ditte importatrici dei prodotti fabbricati all'estero di cui all'art. 4 e per i quali sia stato rilasciato il decreto di registrazione a norma dell'art. 162 del citato testo unico, dovranno custodire la merce importata in deposito doganale privato opportunamente attrezzato, da gestirsi con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Le ditte stesse dovranno presentare al prefetto della Provincia sede della dogana di confine, un'istanza indirizzata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica diretta ad ottenere l'autorizzazione alla importazione delle partite dei prodotti finiti d'insulina, pronti per la vendita nel territorio della Repubblica Italiana.

Tale istanza, redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà precisare la sede del deposito doganale anzidetto e tutte le altre indicazioni come prescritto nel precedente art. 2 e sarà corredata con la quietanza dell'avvenuto versamento per le spese di analisi di cui al citato articolo.

Art. 6.

Il prefetto dispone il prelevamento dei campioni che sarà eseguito dal medico provinciale nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, ed invierà quindi l'istanza con i campioni all'Istituto superiore di sanità dandone contemporanea notizia all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ove il risultato del controllo sia stato favorevole, autorizza lo svincolo della partita da importare dandone comunicazione alla prefettura competente e richiederà che sulle etichette, che debbono recare tutte le indicazioni prescritte dall'art. 6 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407 e dall'art. 15 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, la stampigliatura sulle etichette della dicitura « Controllo di Stato n. . » com'è prescritto nell'art. 3 del presente decreto per i prodotti nazionali.

Art. 7.

I prodotti di cui all'art. 1 fabbricati all'estero e di cui si chiede l'importazione in Italia, che risultino accompagnati da certificati di controllo rilasciati dalle competenti autorità del Paese d'origine, ritenuti validi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, possono essere autorizzati all'importazione senza ulteriore controllo preventivo.

Art. 8.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1956

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TESSITORI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(882)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 623 del 6 febbraio 1957
Rimborso dell'onere termico

Si comunica la seguente decisione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

RIMBORSO ONERE TERMICO

A) In base alle domande presentate dalle aziende interessate a norma del provvedimento n. 619 del 28 dicembre 1956, viene ammessa a contributo l'energia prodotta mediante l'impiego di carbone fossile di provenienza U.S.A. dalle seguenti centrali termoelettriche e venduta a terzi, a decorrere dalla data per ciascuna di esse indicata:

1. Centrale termica di Genova nuova della Società Edisonvolta (dal 1° gennaio 1957).
2. Centrale di San Paolo della Società Romana di Elettricità (dal 1° gennaio 1957).
3. Centrale di Marghera della Società Termoelettrica Veneta (dal 1° gennaio 1957).
4. Centrale Vigliena della Società Meridionale di Elettricità (dal 1° gennaio 1957).
5. Centrale di Chivasso della Società Idroelettrica Piemonte (dal 1° gennaio 1957).
6. Centrale di Civitavecchia della Società Termoelettrica Tirrena (dal 1° gennaio 1957).
7. Centrale Montemartini dell'Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma (dal 1° gennaio 1957).
8. Centrale Quattro Venti (Palermo) della Società Termoelettrica Siciliana (dal 1° gennaio 1957).
9. Centrali di Catania, Porto Empedocle e Palermo della Società Generale Elettrica della Sicilia (dal 1° gennaio 1957).
10. Centrale di San Giuseppe di Cairo della Società Montecatini (dal 1° gennaio 1957).
11. Centrale Termica degli Stabilimenti Siderurgici di Aosta della Società Nazionale Cogne (dall'8 gennaio 1957).
12. Centrale di Bergamo della Società Industrie Riunite di Filati (dal 25 gennaio 1957).

B) Per ottenere dalla Cassa conguaglio per le tariffe Elettriche il contributo termico stabilito dal citato provvedimento n. 619, le aziende produttrici dianzi indicate debbono presentare domanda mensile diretta al Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche e all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, con la indicazione dei seguenti elementi:

1. Produzione totale di energia effettuata dalla Centrale nel corso del mese, con la precisazione della quota parte di detta energia prodotta da ogni macchina con carbone fossile di provenienza U.S.A. e di quella venduta a terzi a prezzi bloccati.

2. Le imprese, che gestiscono stabilimenti industriali collegati con la centrale per cui è chiesto il rimborso dell'onere termico, devono indicare il consumo totale della energia elettrica di detti stabilimenti industriali nonchè i quantitativi dell'energia elettrica acquistata e prodotta immessi nella rete cui è collegata la centrale stessa. Tali indicazioni non sono richieste qualora l'impresa interessata possa dimostrare che la produzione termica per cui è chiesto il rimborso è venduta interamente a terzi a prezzi bloccati.

3. Ove l'impianto, che ha effettuato la produzione per cui si chiede il contributo, comprenda gruppi che possono funzionare solo a combustibile liquido o gassoso e gruppi che possono funzionare solo a combustibile solido, deve essere indicato per ciascun gruppo il quantitativo di energia prodotta, specificando il tipo di alimentazione (a combustibile solido, liquido o gassoso) per ogni caldaia.

4. Nel caso che la centrale abbia utilizzato anche carbone non di provenienza U.S.A. dovrà essere indicato, per ogni generatore di vapore, il quantitativo di combustibile utilizzato, distintamente per ogni provenienza, insieme con il potere calorifico inferiore risultante da apposita analisi, per ogni partita di detto combustibile.

5. Qualora la centrale comprenda generatori di vapore che possono essere alimentati indifferentemente con combustibili solidi, liquidi o gassosi, deve essere indicato il quantitativo dei vari combustibili consumati con la precisazione del potere calorifico inferiore risultante da apposite analisi per le partite di combustibili utilizzate nel periodo cui si riferisce la domanda, nonchè il rendimento dei predetti generatori di vapore a seconda che sia usato combustibile solido, liquido o gassoso. La indicazione del potere calorifico ed il rendimento dei generatori di vapore non sono richiesti se nel periodo in questione la centrale abbia consumato solo combustibile di provenienza U.S.A.

Nel caso che i gruppi della centrale siano alimentati promiscuamente da più generatori di vapore che in parte utilizzano combustibile solido e in parte combustibile liquido o gassoso, il rendimento dei generatori stessi deve essere indicato per ciascuno di questi in relazione alla natura del combustibile impiegato.

6. Copia della polizza di carico relativa a ciascun ritiro di carbone U.S.A.

7. La giacenza in centrale dei vari combustibili all'inizio del periodo cui si riferisce la domanda, i quantitativi arrivati nel periodo e la rimanenza di ciascun combustibile alla fine del periodo stesso.

C) Gli accertamenti e i rilevamenti che debbono essere eseguiti dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione alla fine di ogni mese del primo trimestre 1957, in base al disposto del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 619 del 28 dicembre 1956, saranno riportati in appositi verbali di constatazione che a cura degli Uffici stessi saranno rimessi al Comitato interministeriale dei prezzi e alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche.

(905)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Claviere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 308, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Claviere (Torino) di un mutuo di L. 930.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(852)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 309, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colonna (Roma) di un mutuo di L. 420.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(854)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 310, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Samo (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 10.615.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(855)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 312, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sagrado (Gorizia) di un mutuo di L. 4.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(863)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ioppolo (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.864.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(866)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 313, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noicattaro (Bari) di un mutuo di L. 7.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(869)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n 2 Interno, foglio n. 314, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modugno (Bari) di un mutuo di L 9.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(870)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 315, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterado (Ancona) di un mutuo di L. 1.300 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(874)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calatafimi (Trapani) di un mutuo di L. 7.142.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(851)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 4 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 334, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) di un mutuo di L. 117.846.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(853)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 316, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modica (Ragusa) di un mutuo di L. 44.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(856)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Avellino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1334 in data 6 febbraio 1957, il prof. Antonio Tedeschi e l'ing. Carlo De Lorenzo sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Avellino.

(848)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Stilo (Reggio Calabria), di complessivi ettari 126.21.50, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3258 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta MUSCO Domenico fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria è rettificata e determinata, ai sensi degli articoli 4, comma prima, e 5, comma primo, della citata legge n. 156. in L. 7.374.955,20 (lire settemilionitrecentosettantaquattromilanovecentocinquantacinque e cent. 20), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1º settembre 1953.

I dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
61	1	Pascolo cespugliato	II	9.33.00	130,62
	3	Seminativo arborato	III	5.23.20	1.203,36
	4	Fabbricato rurale	—	06.20	—
	6	Seminativo arborato	II	1.45.30	639,32
	9	Seminativo	II	6.12.10	2.142,35
	8	Pascolo	I	12.43.90	597,07
62	1	Pascolo cespugliato	I	11.90.40	285,70
	2	Pascolo	I	17.73.40	851,23
	3	Seminativo arborato	II	1.91.00	840,40
	4	Fabbricato rurale	—	03.10	—
	5	Seminativo . .	II	22.06.50	7.722,75
63	1	Seminativo irriguo	III	8.98.50	1.212,98
	2	Pascolo cespugliato	III	4.43.70	35,50
	3	Seminativo	II	9.59.60	3.358,60
	13	Id.	I	5.38.40	2.584,32
	9	Pascolo cespugliato .	I	4.11.50	98,76
	10	Seminativo irriguo .	III	1.40.50	189,67
	11	Pascolo cespugliato	II	14.10	1,97
	5	Pascolo . .	I	0.93.70	44,97
	12	Seminativo	III	0.63.80	111,65
	6	Pascolo	I	2.29.60	110,21

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(748)

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione definitiva delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente autonomo del Flumendosa

Con decreto Ministeriale 18 dicembre 1956, n. 2504/408, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1957, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 240, è stata determinata in via definitiva in L. 1.254.495 (lire unmilioneduecentocinquantaquattromilaquattrocentonovantacinque), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Capoterra (Cagliari) della superficie di ettari 21.08.05, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE « IMPRESA AGRICOLA CARDILE » con sede in Cagliari, in virtù del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2) da trasferirsi in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati in L. 81.164 (lire ottantunomilacentosessantaquattro) gli interessi relativi al predetto indennizzo.

La predetta indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.330.000 (lire unmilionetrecentotrentamila) arrotondate ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 21 novembre 1956, senza opposizioni nei termini.

Roma, addì 31 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: BOTTALICO

(897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,94	624,80	624,89	624,85	624,92	624,89	624,925	624,92	624,90
$ Can.	652,30	652,25	652,50	652,25	651,95	652,35	652,375	651,50	652,25	652,50
Fr. Sv. lib.	145,60	145,63	145,64	145,66	145,55	145,60	145,66	145,78	145,61	145,55
Kr. D.	90,80	90,79	90,82	90,79	90,77	90,80	90,79	90,72	90,79	90,79
Kr. N.	88,03	88,04	88,03	88,045	88 —	88,05	88,02	88 —	88,04	88,02
Kr. Sv.	121,44	121,44	121,45	121,445	121,45	121,43	121,45	121,35	121,44	121,44
Fol.	165,02	165,02	165,03	165,04	165 —	165 —	165,02	165 —	165,01	165,02
Fr. B.	12,52	12,5225	12,52375	12,52375	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Fr. Fr.	178,45	178,46	178,46	178,45	178,475	178,46	178,45	178,48	178,46	178,45
Fr. Sv. acc.	143,42	143,42	143,44	143,44	143,40	143,42	143,42	143,37	143,42	143,20
Lst.	1760,60	1760,50	1760,875	1761 —	1760,50	1760,50	1761 —	1760,30	1760,50	1760,75
Dm. occ.	149,82	149,80	149,825	149,8275	149,82	149,82	149,82	149,84	149,82	149,82
Scell. Aust.	24,17	24,1725	24,1725	24,17375	24,18	24,18	24,1725	24,1625	24,17	24,17

Media dei titoli dell'11 febbraio 1957

Rendita 3,50 % 1906	61,475
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	89,375
Redimibile 3,50 % 1934	80,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,175
Id. 5 % 1936	96,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,60

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1957

1 Dollaro USA	624,89
1 Dollaro canadese	652,312
1 Franco svizzero lib.	145,66
1 Corona danese	90,79
1 Corona norvegese	88,032
1 Corona svedese	121,447
1 Fiorino olandese	165,03
1 Franco belga	12,523
100 Franchi francesi	178,45
1 Franco svizzero acc.	143,43
1 Lira sterlina	1761 —
1 Marco germanico	149,824
1 Scell. aust.	24,173

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, relativa all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, concernenti l'assunzione obbligatoria rispettivamente degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatti di guerra e degli invalidi per servizio;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, contenenti disposizioni a favore degli assistenti ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione tecnica o magistrale e titoli equipollenti;

d) sia di moralità e condotta incensurabili e di sana costituzione fisica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di 30.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 39 anni:

a) per coloro che sono stati decorati al valor militare o che hanno conseguito promozione per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

3) a 45 anni, per coloro che rivestono la qualifica di mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione, per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati o invalidi per servizio.

Sono esclusi dai benefici militari coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiate;

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4), si cumula con quella della lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

6) il limite di età è elevato, per gli assistenti ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Si prescinde, infine, dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre il 20 aprile 1957.

Le domande indirizzate al Ministero di grazia e giustizia, oltre al nome e cognome del candidato, dovranno contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso, per coloro che alla data del presente bando hanno compiuto il 30° anno di età, dei titoli da presentarsi insieme alla domanda, dai quali risulti che il candidato, pur avendo superato il limite di età, può, ai sensi del precedente art. 3, partecipare al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

f) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

g) la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente. Tale fotografia deve essere, a cura del candidato, applicata su apposito cartoncino — sul quale il candidato deve apporre la propria firma — da richiedersi alla competente Procura della Repubblica.

A tergo del cartoncino deve essere fatta l'autenticazione della firma e della fotografia da parte di un notaio e va apposta una marca da bollo da L. 200.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso:

a) i candidati che avranno presentato o fatto pervenire le domande con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 3;

b) i candidati che avranno presentato o fatto pervenire la domanda o la fotografia non in regola col bollo, ovvero

con la firma di essi candidati non autenticate da un notaio o dai competenti segretari comunali oppure coloro che avranno presentato o fatto pervenire la fotografia autenticata da un notaio, priva della prescritta legalizzazione.

Art. 6.

La mutilazione e la invalidità di guerra, per qualunque causa, dovrà essere documentata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero con un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

La mutilazione o la invalidità per servizio dovrà essere documentata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero con il certificato mod. 69-*ter*, istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, oppure con una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal competente ufficio del lavoro, legalizzata dal prefetto.

La qualifica di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare militare (bollo da L. 200) nonchè dalla dichiarazione integrativa da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 237, e successive modificazioni (imposta di bollo L. 100).

La qualità di profugo dell'Africa italiana deve essere provata a norma del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualità di profugo delle terre di confine deve essere provata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra o di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra o di invalido per servizio, deve risultare da certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti originali (o in copia notarile) devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono comprovare tale loro qualità esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione e di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualità di partigiano combattente deve essere documentata esibendo la decisione definitiva dell'apposita Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3, n. 5, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco.

La qualità di ex assistente ordinario deve essere documentata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

L'esame di concorso consta:

1) di tre prove scritte, che hanno luogo in tre giorni distinti, su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni di procedura civile;

b) nozioni di procedura penale;

entrambe con speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario;

c) nozioni sull'ordinamento giudiziario e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

2) di una prova orale sulle predette materie, nonchè, nella parte riguardante i servizi degli ufficiali giudiziari, su nozioni relative al Codice della navigazione e alle leggi di bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria ed a quelle che disciplinano i contratti di compravendita degli autoveicoli;

3) di un saggio di dattilografia.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai concorrenti ammessi a sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato non meno di 30/50 in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media complessiva non inferiore ai 35/50 dei voti nell'insieme delle prove scritte e di quella orale e non meno di 30/50 nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voto si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni

Sono dichiarati vincitori, entro i limiti dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno le prove orali, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Ufficio superiore del personale Ufficio 3°, nel termine di giorni cinque da quello in cui avranno sostenuto le prove stesse, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Ufficio superiore del personale Ufficio 3°, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (carta da bollo da L. 100);

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale (carta da bollo da L. 100); sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100);

4) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario o medico condotto (carta da bollo da L. 100); se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, da mutilazioni o da invalidità, queste devono essere esattamente specificate nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre il candidato a visita medica di controllo: l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 200);

6) diploma, in originale o in copia notarile, del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza, potranno produrre, in carta libera, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico;

purchè in ciascun atto si faccia menzione dell'attestato della autorità predetta, attestato che deve essere allegato ai documenti stessi.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale statale di ruolo dovrà presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, il certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella della detta comunicazione, il titolo di studio e la copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella del presente decreto Ministeriale.

I candidati che si troveranno sotto le armi, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 12.

I certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, e dai notai del distretto notarile di Roma, non sono soggetti alla formalità della legalizzazione.

Art. 13.

Non è consentito fare riferimento ai documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale dovrà essere prodotto un certificato della competente autorità scolastica, ma il candidato dovrà indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato il titolo originale e gli estremi del relativo concorso.

Art. 14.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo preso parte a due precedenti concorsi per ufficiale giudiziario, dopo l'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, non hanno conseguito in essi l'idoneità.

Non sono ammessi al concorso coloro che risultano di moralità e condotta censurabili.

Roma, addì 24 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1957
Registro n. 19, foglio n. 306. — FLAMMIA

(877)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a cinquecentoventicinque posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 650, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1956, registro n. 11 bilancio Trasporti, foglio n. 89, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a cinquecentoventicinque posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41.1.245 del 13 dicembre 1956;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso a cinquecentoventicinque posti di alunno d'ordine delle stazioni, citato nelle premesse, in relazione al punto 7 dell'avviso-programma, è nominata la seguente Commissione esaminatrice originaria:

Presidente:
Mellina dott. Ernesto, capo servizio principale.

Membri:
Luzi prof. Lidio, preside di ginnasio-liceo;
Dentice prof.ssa Pia, insegnante matematica;
Fiorillo ing. Angelo, ispettore capo;
Cutrona dott. Giuseppe, ispettore capo.

Segretario:
Iacurto dott. Americo, ispettore principale.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale, qualora si verifichino le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956, si procederà alla nomina delle necessarie sottocommissioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1957
Registro n. 16 bilancio Trasporti, foglio n. 18. — BARNABA

(826)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di ventotto allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1956-57, indetto con decreto Ministeriale 14 marzo 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1956, registro n. 8 Finanze, foglio n. 38, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1956-57, un concorso per esami per l'ammissione di quarantadue allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con il decreto Ministeriale 29 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1956, registro n. 24 Finanze, foglio n. 172;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1956, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di quattordici sottufficiali in servizio effettivo nel Corpo all'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'esito favorevole della visita medica di controllo prevista dall'art. 27 del citato decreto Ministeriale 14 marzo 1956, alla quale sono stati sottoposti i candidati che hanno superato la prova scritta e quella orale del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*) ultimo capoverso del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Considerato che il candidato Martucci Giuseppe, classificato 29° nella suindicata graduatoria di merito, ha rinunziato al concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza di ventotto allievi per l'anno accademico 1956-57:

1. Grandi Luciano . . . . punti 15,366
2. Ferranti Bruno . . . . » 14,500
3. Gaeta Mario . . . . . » 14,333
4. Scotto d'Aniello Vincenzo . . . . . » 14,100
5. Masi Luciano . . . . » 13,800
6. Patumi Angelo Paolo . . . . » 13,633
7. Thermes Giuliano . . . . . . » 13,466
8. de Bernardis Italo . . . . . . » 13,066
9. Di Paola Antonio . . . . . . » 12,800
10. Antonazzo Ugo . . . . » 12,500
11. Rizzi Franco, nato l'8 novembre 1934 » 12,466
12. *Cicogna Sergio, nato il 26 dicembre 1934* » 12,466
13. Profeta Felice, nato il 26 luglio 1936 » 12,466
14. Ambrosini Giovanni, nato il 20 ottobre 1938 » 12,466
15. Guarino Giovanni » 12,166
16. Canal Umberto . . . . » 12 —
17. Guerrieri Enzio . . . . » 11,966
18. Familiari Giovanni . . . . . » 11,833
19. Marrucci Marcello . . » 11,733
20. Schettino Guido, figlio di grande invalido di guerra . . . . » 11,666

21. Da Poian Loris, nato il 21 novembre 1933 punti 11,666
22. Spigai Lorenzo, nato il 10 agosto 1935 » 11,666
23. Lucido Gian Franco » 11,533
24. Dibello Costantino, nato l'8 agosto 1935 » 11,500
25. Longo Cesare, nato il 28 luglio 1937 » 11,500
26. Parisi Ippolito » 11,433
27. Lattuca Serafino » 11,333
28. Bocci Italo » 11,233
29. Martucci Giuseppe » 11,166
30. Pinna Ottavio Elia » 11,133
31. Fauri Paolo » 11,100
32. Accettura Carlo » 11,066
33. Capitanucci Carlo » 10,866
34. Ventrice Vincenzo » 10,833
35. Mattu Antonio » 10,766
36. Sabatini Mario » 10,700
37. di Bitonto Francesco, in servizio nella Guardia di finanza dall'8 luglio 1955 » 10,666
38. Adreani Luciano » 10,666
39. Colombi Francesco » 10,333
40. Bruno Bernardino » 10 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Grandi Luciano
2. Ferranti Bruno
3. Gaeta Mario
4. Scotto d'Aniello Vincenzo
5. Masi Luciano
6. Patumi Angelo Paolo
7. Thermes Giuliano
8. de Bernardis Italo
9. Di Paola Antonio
10. Antonazzo Ugo
11. Rizzi Franco
12. Cicogna Sergio
13. Profeta Felice
14. Ambrosini Giovanni
15. Guarino Giovanni
16. Canal Umberto
17. Guerrieri Enzio
18. Familiari Giovanni
19. Marrucci Marcello
20. Schettino Guido
21. Da Poian Loris
22. Spigai Lorenzo
23. Lucido Gian Franco
24. Dibello Costantino
25. Longo Cesare
26. Parisi Ippolito
27. Lattuca Serafino
28. Bocci Italo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Martucci Giuseppe
2. Pinna Ottavio Elia
3. Fauri Paolo
4. Accettura Carlo
5. Capitanucci Carlo
6. Ventrice Vincenzo
7. Mattu Antonio
8. Sabatini Mario
9. di Bitonto Francesco
10. Adreani Luciano
11. Colombi Francesco
12. Bruno Bernardino

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi dell'Accademia della guardia di finanza, per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera *b*) ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e della rinunzia del candidato Martucci Giuseppe, i seguenti quattro candidati dichiarati idonei, di cui al precedente art. 3:

1. Pinna Ottavio Elia
2. Fauri Paolo
3. Accettura Carlo
4. Capitanucci Carlo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1957
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 327. — BENNATI

(827)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di perito aggiunto di seconda classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, distinto nelle specialità agrari, geometri, meccanici e minerari.

In relazione all'art. 13 del decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1956, col quale fu indetto un concorso per esami a trenta posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, distinto nelle specialità agrari, geometri, meccanici e minerari, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni sottoindicati:

per la specialità agrari: 21, 22 e 23 marzo 1957;
per la specialità geometri. 14, 15 e 16 marzo 1957;
per la specialità meccanici. 21, 22 e 23 marzo 1957;
per la specialità minerari 2, 3 e 4 aprile 1957.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(903)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventisette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Le prove scritte del concorso per esami a ventisette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto Ministeriale 8 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1956, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 227, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 6, 7, 8 e 9 marzo 1957.

(904)

PREFETTURA DI FIRENZE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Vista la lettera in data 26 gennaio 1957, con la quale il prof. Ingiulla Vladimiro rassegna le proprie dimissioni, perchè trasferito in altra sede, da componente della Commissione giudicatrice per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955, di cui al bando prefettizio n. 35681 San. del 18 maggio 1956;

Visto il proprio decreto n. 1472 del 20 ottobre 1956;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 1472 del 29 ottobre 1956 nelle premesse citato, il prof. Rindi Vittorio è nominato componente della Commissione giudicatrice per il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1955 in sostituzione del prof. Ingiulla Vladimiro, dimissionario perchè trasferito in altra sede.

Firenze, addì 29 gennaio 1957

Il prefetto: BENUSSI

(828)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.